



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GOLFO ARANCI

Tel. 0789 563644 – Numero Blu 1530 - Email: ucgolfoaranci@mit.gov.it – PEC: cp-golfoaranci@pec.mit.gov.it – Web: www.guardiacostiera.gov.it/golfo-aranci

Approvazione del Regolamento del porto peschereccio di Golfo Aranci e relativo piano ormeggi.

ORDINANZA N° 42/2024

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Golfo Aranci:

- VISTA:** la Concessione demaniale marittima rep. N° 2556 – racc. n° 2346 del 10 novembre 2023 rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'agricoltura e riforma agropastorale a favore del Consorzio Pescatori Marittimi di Golfo Aranci, avente ad oggetto *"l'occupazione e l'uso di aree, specchi acquei e opere pertinenziali nell'area portuale denominata "Lazzaretto" sita nel porto pescherecci del comune di Golfo Aranci per l'ormeggio di imbarcazioni da pesca"*;
- VISTA:** la comunicazione via pec del Consorzio Pescatori Marittimi di Golfo Aranci assunta al prot. n° 5883 in data 06.05.2024, con cui viene trasmesso il Regolamento del porto peschereccio di Golfo Aranci e relativo piano ormeggi, per la relativa approvazione, per gli aspetti di competenza, da parte di questa Autorità Marittima;
- VISTA:** la nota prot. n° 7821 in data 05.06.2024 di questo Comando, con cui si chiede al citato Consorzio di apporre alcune modifiche al Regolamento in parola;
- VISTA:** la comunicazione via pec del Consorzio Pescatori Marittimi di Golfo Aranci assunta al prot. n° 7938 in data 07.06.2024, con cui viene trasmesso il Regolamento del porto peschereccio di Golfo Aranci aggiornato;
- VISTA:** l'Ordinanza n° 29/2016 datata 13.06.2016 di questo Ufficio Circondariale Marittimo, che disciplina l'utilizzo della banchina Nord del porto peschereccio di Golfo Aranci, per un tratto in prossimità delle c.d. "casette", per l'esecuzione delle operazioni di imbarco/sbarco di persone o cose da parte delle unità in transito;
- VISTA:** l'Ordinanza n° 01/2020 datata 24.01.2020, che disciplina l'utilizzo di un ulteriore tratto di banchina Nord del porto peschereccio di Golfo Aranci in prossimità delle c.d. "casette", per finalità di emergenza, ovvero per lo stazionamento temporaneo di unità in avaria/sinistrate per il tempo necessario al ripristino delle condizioni di navigabilità;
- VISTA:** l'Ordinanza n° 23/2020 datata 19.06.2020 di questo Ufficio Circondariale Marittimo, di interdizione del muro del molo frangiflutti della banchina nord del porto pescherecci di Golfo Aranci;
- VISTA:** l'Ordinanza n° 10/2013 datata 18.03.2013 di questo Ufficio Circondariale Marittimo, che disciplina la circolazione stradale nel porto pescherecci di Golfo Aranci;
- RITENUTO:** necessario approvare il Regolamento del porto peschereccio di Golfo Aranci e relativo piano degli ormeggi, per gli aspetti di competenza di questa Autorità Marittima ai fini della sicurezza della navigazione e portuale, per poter meglio garantire la sicurezza, l'efficienza e la funzionalità dell'approdo;
- RITENUTO:** necessario disciplinare le attività che si svolgono nell'ambito di detto approdo dal punto di vista della sicurezza della navigazione e portuale;

VISTI

gli articoli 16 – 17 – 30 – 62 – 81 – del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima);

ORDINA

Articolo 1

E' approvato il "Regolamento del porto peschereccio di Golfo Aranci" per gli aspetti di competenza di questa Autorità Marittima inerenti la sicurezza della navigazione e portuale, nonché il relativo Piano degli Ormeggi, allegato al predetto Regolamento, che entra in vigore dalla data odierna.

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato o diverso illecito amministrativo, saranno puniti ai sensi dell'art. 1164 (inosservanza di norme sui beni pubblici), dell'art. 1174 (inosservanza di norme di polizia) e/o dall'art. 1231 (inosservanza di norme di Sicurezza della Navigazione) del Codice della Navigazione, ovvero, qualora commesse con l'impiego di unità da diporto, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii. "*Codice della Nautica da Diporto*".

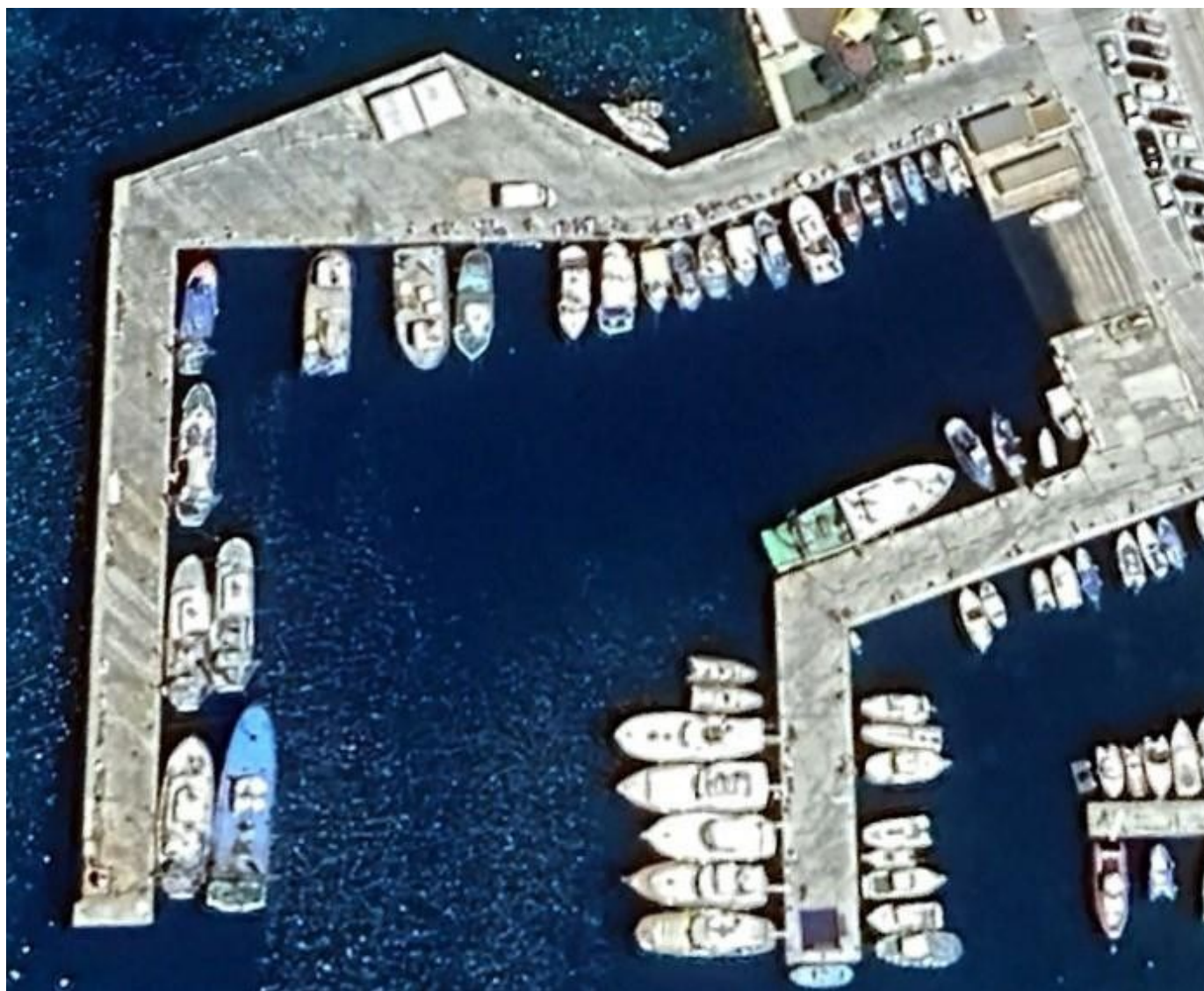
Articolo 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicazione verrà assicurata mediante affissione della stessa all'albo di questo Ufficio Circondariale Marittimo e pubblicazione alla pagina "Ordinanze" del proprio sito istituzionale: www.guardiacostiera.it/golfoaranci.

Golfo Aranci, data dell'apposizione della firma

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Giorgio PALMERINI
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D. Lgs. 07/03/2005, n° 82

REGOLAMENTO DEL PORTO PECHERECCIO DI GOLFO ARANCI



SOMMARIO

Articolo 1 – GLI ORMEGGI E LE MODALITÀ DI ORMEGGIO

Articolo 2 – LE MANOVRE

Articolo 3 - DISCIPLINA DEI POSTI BARCA

Articolo 4 – IMBARCAZIONI AL TRANSITO

Articolo 5 - PIANO DEGLI ORMEGGI

Articolo 6 - ACCESSO VIA TERRA E CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

Articolo 7 - CASI DI EMERGENZA E DI FORZA MAGGIORE

Articolo 8 - INQUINAMENTI E MOLESTIE

Articolo 9 - PRESCRIZIONI E VERIFICHE CONCERNENTI LA SICUREZZA

Articolo 10 - ISPEZIONI

Articolo 11 - ASSICURAZIONE

Articolo 12 - PULIZIA DEI PONTILI, DELLE BANCHINE E DELLO SPECCHIO

ACQUEO IN C.D.M.

Articolo 13 – PIANO ANTINCENDIO

Articolo 14 - ATTIVITÀ COMMERCIALI E PROFESSIONALI

Articolo 15 – STRUTTURE AMOVIBILI SULLE AREE IN CONCESSIONE

Articolo 16 – RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

Articolo 17 – ALLACCIO RETE ELETTRICA ED IDRICA

Articolo 18 – PIANO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI

Articolo 19 – ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ATTIGUI AD OGNI IMBARCAZIONE

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina la gestione del Porto Peschereccio di Golfo Aranci per la porzione data in concessione demaniale marittima al Consorzio Pescatori Marittimi Golfo Aranci.

Il controllo sul rispetto delle norme generali contenute nel presente Regolamento è demandato al personale dipendente del Consorzio Pescatori Marittimi Golfo Aranci e/o collaboratore con lo stesso in servizio presso la struttura e all'Autorità Marittima e Forze di Polizia competenti, oltre che alla RAS – Ufficio Pesca ed all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.

Il coordinamento delle operazioni è riconosciuto alla Direzione del Porto Peschereccio di Golfo Aranci, che ha l'autorità di far rispettare le condizioni generali elevando eventuali provvedimenti che possono arrivare, per i trasgressori, fino alla perdita del diritto di ormeggio.

Le disposizioni qui di seguito contenute sono obbligatorie per chiunque, per qualsiasi ragione, anche transitoria, si trovi all'interno del Porto Peschereccio di Golfo Aranci, di seguito anche denominato Porto Peschereccio di Golfo Aranci.

Articolo 1 – GLI ORMEGGI E LE MODALITÀ DI ORMEGGIO

1) Le imbarcazioni devono essere ormeggiate seguendo le corrette modalità dettate dall'arte marinaresca e comunque in sicurezza. È a carico della singola imbarcazione/natante la dotazione di cime di terra ed è fatto esplicito divieto dell'uso di catene e lucchetti che non permettano lo spostamento immediato dell'unità.

La Direzione del Porto Peschereccio di Golfo Aranci si riserva la facoltà di rimuovere senza preavviso, con il personale ed i mezzi a sua disposizione, tali sistemi di ormeggio.

2) Gli ormeggi sono suddivisi a seconda dell'area tra le diverse categorie di imbarcazioni/natanti e le banchine/pontili sono destinati all'ormeggio di unità da pesca, stanziali ed in transito.

1.1 Modalità di ormeggio

1.1.1 Nelle banchine e nei pontili, le unità devono essere *ormeggiate di punta* con la poppa o la prua rivolte alla banchina o all'inglese sulla base di quanto previsto nel successivo "Art. 5 – Piano degli Ormeggi, l'assegnazione dell'ormeggio è una discrezionalità lasciata alla Direzione del Porto Peschereccio di Golfo Aranci. In combinato con le disposizioni dell'Autorità Marittima nei limiti delle capacità di ciascun pontile. Eventuali e saltuari ormeggi in seconda andana, ove possibili, potranno essere valutati previa Autorizzazione/Nulla Osta della competente Autorità Marittima.

1.1.2 Negli specchi acquei portuali è fatto divieto, salvo casi di forza maggiore e previa autorizzazione della locale Autorità Marittima, di dare fondo all'ancora.

1.2 Responsabilità degli utenti e della Direzione del Porto Peschereccio di Golfo Aranci.

1.2.1 Nei posti riservati, l'Utente è tenuto alla custodia, manutenzione e sostituzione delle cime di ormeggio da bordo in banchina, della cui efficienza ed adeguatezza è l'unico responsabile, fatta eccezione per la sostituzione della cima dalla catenaria a bordo per la quale l'Utente è autorizzato alla sola cura e manutenzione ed alla tempestiva segnalazione di anomalie presso la Direzione del Porto Peschereccio di Golfo Aranci.

1.2.2 L'Utente, durante le manovre, deve rispettare sempre le buone regole della navigazione. Pertanto, nell'ipotesi di danni e rotture durante tali manovre, la Direzione del Porto Peschereccio di Golfo Aranci si potrà rifare sullo stesso richiedendo i costi per la sostituzione della trappa (cima che va da bordo alla catenaria) ed i costi per le riparazioni necessarie per ripristinare il danno cagionato dalle altre rotture.

1.2.3 L'Utente è sempre responsabile di ogni eventuale danno alle attrezzature portuali e alle unità in porto, causato dalla propria imbarcazione/natante.

1.2.4 L'Utente ha sempre l'onere di rendere identificabile al personale del Porto Peschereccio di Golfo Aranci la propria imbarcazione/natante, perciò deve provvedere affinché il nome, la matricola o altri segni distintivi della propria unità siano chiaramente riconoscibili dalla banchina o dal pontile. Ogni imbarcazione o natante non identificabile, sarà ritenuta dalla Direzione del Porto Peschereccio di Golfo Aranci come occupante senza titolo il posto di ormeggio e, pertanto, potrà esserne disposto lo spostamento.

1.2.5 L'Utente non può modificare il sistema di ormeggio, né i sistemi di erogazione dei servizi sussidiari, senza la preventiva autorizzazione della Direzione del Porto Peschereccio di Golfo Aranci.

1.2.6 E' fatto divieto agli Utenti del Porto Peschereccio di Golfo Aranci di lasciare le passerelle delle imbarcazioni in banchina e/o sui pontili.

1.2.7 E' fatto obbligo agli Utenti del Porto Peschereccio di Golfo Aranci di posizionare le ceste per il ricovero di reti ed attrezzature da pesca (reti da pesca in uso, divergenti, galleggianti, ecc.) nell'apposito stallo antistante il punto di ormeggio delimitato con vernice di colore giallo, curandone la pulizia ed il decoro, e di lasciare le cime in banchina e/o sui pontili in maniera adeguata da non creare disagio e intralcio agli altri utenti.

1.2.8 La Direzione del Porto Peschereccio di Golfo Aranci è tenuta a predisporre forme e procedure atte a prevenire ogni possibile incidente su tutte le aree/specchi acquei in concessione, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

1.2.9 La Direzione è manlevata da qualsivoglia responsabilità civile, amministrativa e penale per eventuali danni a terzi e/o persone che dovessero derivare dall'inosservanza del presente Regolamento.

Articolo 2 – LE MANOVRE

L'Utente, nell'eseguire tutte le manovre all'interno del Porto Peschereccio di Golfo Aranci ed in particolare quelle di attracco e di partenza, dovrà sempre attenersi alle regole per prevenire gli abbordi in mare oltre che a quelle del presente Regolamento ed alle indicazioni impartite dall'Autorità Marittima, pur restando pienamente responsabili dell'attuazione della manovra stessa consapevole che:

2.1 Lo specchio acqueo portuale è unicamente destinato alle manovre di ormeggio e disormeggio e alle rotte di ingresso ed uscita delle unità;

2.2 Tutte le manovre all'interno del Porto Peschereccio di Golfo Aranci, ed in particolare quelle di attracco e di partenza, dovranno essere eseguite in modo da non arrecare danni alle altre unità in porto;

2.3 La condotta delle unità all'interno dell'ambito portuale deve avvenire a velocità non superiore a 02 (due) nodi o alla velocità minima consentita dalle caratteristiche evolutive dell'unità, comunque tale da non provocare onde e garantire la sicurezza della navigazione e prevenire situazioni di pericolo e di danno a terzi ed alle opere portuali;

2.4 Le unità in uscita dal porto hanno la precedenza su quelle in entrata;

2.5 È obbligatorio l'utilizzo dell'apparato VHF (ch. 14) per le unità in avvicinamento ed in ingresso al Porto;

2.6 È fatto obbligo a chiunque segnalare prontamente all'Autorità Marittima eventuali pericoli che possano comportare ostacolo alla navigazione delle unità all'interno del Porto Peschereccio di Golfo Aranci.

Articolo 3 – DISCIPLINA DEI POSTI BARCA

L'assegnazione dei posti di ormeggio è di competenza della Direzione del Porto Peschereccio di Golfo Aranci.

La Direzione si riserva la facoltà di variare i posti di ormeggio assegnati, nonché eventualmente l'ubicazione degli stessi, provvedendo allo spostamento delle unità, mediante il personale a sua disposizione, in caso di irreperibilità dell'Utente. Ciò potrà avvenire in qualsiasi momento, per le seguenti ragioni: condizioni meteo avverse, motivi di sicurezza, lavori, manutenzioni, cause di forza maggiore, problemi ed esigenze organizzative.

L'Utente non potrà rifiutarsi di lasciare o cambiare il posto di ormeggio pena la rimozione forzata dell'unità.

Al Comandante del Porto è riservata la facoltà di modificare temporaneamente la destinazione degli ormeggi in ragione di particolari esigenze contingenti o di forza maggiore, per la sicurezza della navigazione, degli ormeggi, delle unità e delle operazioni portuali, nonché per prioritari interessi pubblici.

3.1 È espressamente vietato, pena l'allontanamento immediato dell'unità:

- a)** concedere l'utilizzo del posto di ormeggio a terzi;
- b)** lo scambio non autorizzato fra utenti;
- c)** qualsiasi forma di sub affitto.

3.2 In caso di acquisto/variazione dell'imbarcazione/natante rispetto a quella indicata nel contratto (es. ovvero variazione del tipo di utilizzo dell'unità stessa), l'Utente è obbligato alla stipula di un nuovo contratto per l'adeguamento del canone ed eventuale assegnazione di un nuovo posto barca.

3.3 In caso di decadenza o cessazione del diritto di utilizzo del posto di ormeggio (risoluzione e/o scadenza del contratto, morosità etc.), l'Utente è obbligato a rimuovere l'unità.

In caso di inadempienza, la Direzione del Porto Peschereccio di Golfo Aranci provvederà alla rimozione, se necessario anche fuori dall'ambito portuale, con l'addebito delle relative spese a carico dell'Utente, previa comunicazione e autorizzazione da parte delle Autorità preposte.

3.4 Ove l'Utente non utilizzi e rinunci temporaneamente ad utilizzare il posto di ormeggio a lui assegnato, potrà farlo solo ed esclusivamente a favore della Direzione del Porto Peschereccio di Golfo Aranci, dandone comunicazione all'ufficio ed indicando il periodo nel quale la rinuncia avrà effetto.

3.5 La Direzione del Porto Peschereccio di Golfo Aranci declina ogni responsabilità nei casi in cui eventi di forza maggiore, comunque non dipendenti o imputabili alla stessa, non consentano l'immediata disponibilità del posto di ormeggio.

3.6 Gli ormeggi sono annotati in un apposito registro presso la Direzione del Porto Peschereccio di Golfo Aranci, con l'identificazione dei nominativi degli Utenti e delle unità. Detto registro è a disposizione dell'Autorità Marittima, della R.A.S.– Servizio Pesca e Acquacoltura, dell'Autorità di Sistema Portuale e delle Forze di Polizia per eventuali controlli.

3.7 L'Utente deve ormeggiare la propria imbarcazione al posto barca a lui assegnato.

Nel caso in cui rifiuti il posto assegnato, occupandone un altro, la Direzione del Porto Peschereccio di Golfo Aranci interverrà affinché venga rispettato il posto assegnato.

3.8 Nel caso in cui l'Utente cambi unità per vari motivi (usura del mezzo, nuovo modello etc.), la nuova dovrà essere della medesima categoria e tipologia dell'unità precedente, salvo il caso in cui sia ormeggiabile nello stesso posto barca assegnato in precedenza, senza che ciò crei pregiudizio alla gestione del Porto Peschereccio di Golfo Aranci.

Articolo 4 – IMBARCAZIONI AL TRANSITO

4.1 Qualora vi siano posti d'ormeggio liberi/disponibili, l'ormeggio al transito presso le banchine del porto pescherecci da parte di unità da pesca (non facenti parte del Consorzio) sarà consentito per il tempo strettamente necessario per poter svolgere le operazioni di imbarco e sbarco di persone e/o cose ed in particolare con priorità per eventuali casi e/o motivi di emergenza, previa comunicazione alla Direzione del Porto Peschereccio di Golfo Aranci (Consorzio) e, via radio, all'Autorità Marittima;

4.2 L'eventuale effettivo utilizzo dei servizi/utenze (acqua, elettricità, ecc.) da parte di unità da pesca durante la sosta in transito, sarà oggetto di rimborso al Consorzio secondo accordi tra le parti;

4.3 Sono integralmente fatte salve le disposizioni sul transito (incluso quello effettuato mediante servizio tender per lo sbarco/imbarco passeggeri delle navi da crociera) e sullo stazionamento temporaneo di emergenza contenute nelle vigenti Ordinanze dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci relative al porto peschereccio di Golfo Aranci;

Articolo 5 – PIANO DEGLI ORMEGGI

La classificazione dei posti barca in categorie è stata definita in base alla lunghezza massima delle imbarcazioni ormeggiabili.

Le categorie dei posti ormeggio e i relativi parametri dimensionali sono meglio rappresentati nella planimetria sub "A" allegata al presente Regolamento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Articolo 6 – ACCESSO VIA TERRA E CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

6.1 L'accesso ai veicoli è permesso solamente agli utenti autorizzati ed agli operatori del settore, quali camion e furgoni per lo scarico del pescato, e scarico di materiale destinato alle imbarcazioni da pesca presenti dentro l'area in concessione del Consorzio Pescatori Marittimi Golfo Aranci.

6.2 L'accesso pedonale ai pontili è consentito agli Utenti possessori di unità all'ormeggio e ai suoi congiunti/ospiti, sotto la diretta responsabilità del titolare del diritto di ormeggio.

L'eventuale accesso pedonale alle aree in concessione, opportunamente segnalate e recintate, avverrà a rischio e pericolo e sotto la personale e diretta responsabilità degli astanti.

6.3 La velocità massima dei veicoli nell'area portuale è di 10 (dieci) Km all'ora come da apposita segnaletica. È fatto divieto di usare segnali acustici, se non in caso di effettiva necessità.

6.4 È espressamente vietato l'accesso di qualsiasi veicolo sui pontili, se non per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico.

6.5 È espressamente vietato svolgere attività tecniche professionali da parte di personale non accreditato e autorizzato dall'Autorità di Sistema Portuale e dall'Autorità Marittima. L'armatore si assume ogni responsabilità per le attività svolte da personale non accreditato.

Articolo 7 – CASI DI EMERGENZA E DI FORZA MAGGIORE

7.1 In casi di particolari condizioni meteorologiche e/o in qualsiasi situazione di pericolo, valutata dall'Autorità Marittima, quest'ultima potrà avvalersi dell'uso delle imbarcazioni presenti nel porto, disponendo e coordinando gli equipaggi delle stesse.

7.2 Eventuali unità in avaria o prive di equipaggio, ove ricorrano gli eventi sopradetti, potranno essere rimosse a cura e con il personale della Direzione del Porto Peschereccio di Golfo Aranci. Nel caso in cui un'unità affondi nell'ambito portuale o nella zona di accesso al Porto, l'Utente è obbligato al recupero e bonifica (con personale esperto e autorizzato) alla relativa rimozione/smantellamento, secondo le modalità impartite dalla Direzione del Porto, in coordinazione con le disposizioni dettate dall'Autorità Marittima.

Articolo 8 – INQUINAMENTI E MOLESTIE

All'interno del Porto Peschereccio, a meno di specifica autorizzazione dell'Autorità Marittima, è vietato:

8.1 durante tutto l'arco della giornata, l'uso di proiettori e/o sirene;

8.2 l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti ed ogni altra sostanza liquida o solida sia in acqua, sui pontili o sulla banchina;

8.3 lavare l'unità con detergenti non specifici per la nautica;

8.4 l'uso degli impianti igienici di bordo con scarico diretto a mare;

8.5 l'abbandono di accumulatori elettrici esausti (es. batterie);

8.6 lo svuotamento di acqua di sentina, la pulizia dei serbatoi e delle casse carburanti ed oli, le operazioni di bunkeraggio a mezzo taniche o bidoni;

8.7 la balneazione in porto;

8.8 la pesca, fatte salve le aree dove l'esercizio della pesca sportiva/ricreativa è espressamente autorizzato, secondo quanto previsto nelle vigenti Ordinanze dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci.

8.9 il lavaggio delle stoviglie e delle vele in banchina o sui pontili;

8.10 fare la doccia sulla banchina o sui pontili;

8.11 ingombrare con oggetti, carrelli, tender o altro le banchine, i moli ed i pontili;

8.12 usare fonti luminose di colore e potenza tali da creare interferenze con la segnaletica portuale e/o arrecare disturbo agli Utenti del Porto Peschereccio di Golfo Aranci;

8.13 accendere fuochi.

I trasgressori, salvo che il fatto non costituisca più grave reato o diverso illecito amministrativo, incorreranno nelle sanzioni previste dall'art 1164 e seguenti del Codice della Navigazione, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie.

Articolo 9 – PRESCRIZIONI E VERIFICHE CONCERNENTI LA SICUREZZA

9.1 Le unità degli Utenti devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative al naviglio nazionale ed estero, e devono essere efficienti ai fini della sicurezza della navigazione e stazionamento.

9.2 In particolare deve essere evitata ogni anormale predisposizione che possa determinare pericolo di incendio, inquinamento e la possibilità di arrecare danni alle altre unità o alle installazioni a terra.

La Direzione del Porto Peschereccio di Golfo Aranci avrà la facoltà, nell'ambito del contratto di cessione temporanea del diritto di utilizzo del posto di ormeggio, di stabilire eventuali norme di sicurezza aggiuntive per assicurare la migliore gestione del posto barca.

9.3 L'Utente deve osservare le seguenti disposizioni a carattere preventivo e generale:

9.3.1 Gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai Regolamenti in vigore, in numero adeguato ed in perfetta efficienza;

9.3.2 Gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento;

9.3.3 Le unità in porto non devono detenere alcuna sostanza pericolosa o suscettibile di esplosione, tranne fuochi regolamentari di sicurezza (razzi, fuochi a mano etc.) ed i combustibili necessari all'uso. Le installazioni e gli apparecchi predisposti per i combustibili devono essere conformi al Regolamento in vigore per le unità di quella categoria;

9.3.4 In caso di incendio a bordo di una unità, sia il personale che l'equipaggio della stessa, e quello delle unità vicine, deve adoperarsi per lo spegnimento ed isolamento delle fiamme mettendo in funzione con la massima efficacia, i mezzi più idonei in dotazione. La Direzione del Porto Peschereccio di Golfo Aranci dovrà essere tempestivamente avvisata per attivare immediatamente il personale a propria disposizione per l'utilizzo degli impianti in dotazione al Porto, ed informare le Autorità competenti. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi e inquinamento delle aree portuali e l'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali sono a carico dell'Utente responsabile;

9.3.5 Ogni unità, prima di ormeggiarsi, deve controllare che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano in atto perdite degli stessi;

9.3.6 In caso di versamento di idrocarburi in acqua o sulla banchina, moli o pontili, l'Utente deve immediatamente avvisare la Direzione del Porto Peschereccio di Golfo Aranci, nonché l'Autorità Marittima, la R.A.S. – Servizio Pesca e Acquacoltura e l'Autorità di Sistema Portuale, provvedendo, nel frattempo, con i mezzi a sua disposizione a contenere il versamento nella zona interessata e ad informare il personale e/o gli equipaggi delle unità vicine. La bonifica della zona interessata sarà effettuata, sotto il controllo della locale Autorità Marittima, con l'impiego delle dotazioni antinquinamento (panne galleggianti, fogli assorbenti) in dotazione alla Direzione del Porto Peschereccio o mediante ricorso a ditta specializzata, seguendo le procedure stabilite dalla normativa vigente;

9.3.7 È assolutamente vietato immergersi nelle acque portuali, a meno di attività autorizzata dall'Autorità Marittima e dall'Autorità di Sistema Portuale sulla base della vigente normativa (iscrizione negli albi dei sommozzatori e palombari in regola con le visite mediche). L'Utente potrà rivolgersi alla Direzione che provvederà a contattare il personale autorizzato, proprio o da essa incaricato. Le spese dell'intervento saranno a carico dell'Utente;

9.3.8 In porto e nelle vicinanze dello stesso è vietato l'uso di apparati VHF per le comunicazioni che non siano strettamente legate ad operazioni portuali e/o di soccorso.

Articolo 10 – ISPEZIONI

La Direzione del Porto Peschereccio di Golfo Aranci, l'Autorità Marittima e le Forze di Polizia competenti, oltre che la RAS – Ufficio Pesca e l'AdSP del Mare di Sardegna, potranno disporre in qualsiasi momento sopralluoghi ed ispezioni, anche sulle unità ormeggiate in porto, al fine di contribuire alla prevenzione di incidenti e/o sversamenti e danni.

Le unità all'ormeggio ritenute non in regola con le prescrizioni concernenti la sicurezza, potranno essere allontanate dalla zona in Concessione.

Articolo 11 – ASSICURAZIONE

11.1 La Direzione del Porto Peschereccio raccomanda ai membri del Consorzio Pescatori Marittimi Golfo Aranci l'assicurazione delle proprie unità per responsabilità civile verso terzi.

La Direzione non potrà essere responsabile solidalmente per i danni causati da terzi o verso coloro che utilizzano i posti di ormeggio, e non risponde di eventuali furti, sottrazioni o smarrimenti subiti da chiunque utilizzi o transiti nell'area del Porto Peschereccio di Golfo Aranci.

La Direzione della Porto Peschereccio potrà allontanare dalla zona in Concessione l'unità la cui copertura assicurativa non risponda alle prescrizioni de quo.

11.2 L'Utente che si rende colpevole di incendi, scoppi, danneggiamenti, distruzioni o perdite alle altre unità, nonché alle attrezzature ed agli impianti del Porto Peschereccio di Golfo Aranci, sarà ritenuto l'unico responsabile di tali eventi, con l'obbligo di risarcimento del danno.

Articolo 12 - PULIZIA DEI PONTILI, DELLE BANCHINE E DELLO SPECCHIO ACQUEO IN C.D.M.

Sarà cura dei membri (Utenti) del Consorzio tenere pulita ed in ordine l'area (banchine e pontili) e relativo specchio acqueo in Concessione.

Articolo 13 – PIANO ANTINCENDIO

13.1 Il Porto è fornito di un impianto antincendio fisso/mobile con manichette dislocate su tutte le banchine.

13.2 La Direzione del Porto Peschereccio disporrà affinché ci siano più persone responsabili della custodia delle chiavi di accesso ai locali delle pompe antincendio, ed istruiti per il loro funzionamento. Questo per fare in modo che nell'arco delle 24 ore ci sia sempre la reperibilità di tale personale, visto che durante il normale svolgimento delle operazioni da pesca le imbarcazioni restano parecchie ore fuori dal porto.

13.3 Gli indirizzi ed i numeri di telefono utili in caso di incendio sono:

- Direzione Porto: 3342248031 – 360367603 – 3347093856;
- Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci: 1530 – 0789563644;
- Capitaneria di Porto di Olbia: 1530 – 078926666;
- Vigili Urbani di Golfo Aranci: 0789612923;
- Vigili del Fuoco: 112 – 0789602019;
- Protezione Civile Golfo Aranci: 078946917 – 3498423247.

13.4 In caso di incendio verrà allertata la Direzione del Porto Peschereccio che provvederà, con il personale a sua disposizione, ad avviare il primo intervento e ad informare le Autorità preposte.

13.5 Semestralmente sarà eseguita una esercitazione, che verterà sul collaudo e sull'efficienza degli impianti Antincendio.

Tali esercitazioni si svolgeranno alla presenza dell'Autorità Marittima locale, ed, eventualmente, qualora disponibili della R.A.S.– Servizio Pesca e Acquacoltura e dell'Autorità di Sistema Portuale, ed andranno annotate su un apposito registro controfirmato dalla Direzione del Porto Peschereccio e dalla stessa Autorità Marittima locale.

Articolo 14 – ATTIVITÀ COMMERCIALI E PROFESSIONALI

14.1 A bordo delle imbarcazioni possono essere svolte attività commerciali o professionali (quali quelle di Pesca Turismo), regolarmente e preventivamente autorizzate dall'Autorità Marittima, ed, eventualmente, dalla R.A.S.– Servizio Pesca e Acquacoltura e dall'Autorità di Sistema Portuale, manlevando da ogni responsabilità la Direzione del Porto Peschereccio.

14.2 È vietato nello specchio acqueo, nelle banchine, nei pontili, lo svolgimento di ogni tipo di attività commerciale, pubblicitaria o promozionale.

Articolo 15 – STRUTTURE AMOVIBILI SULLE AREE IN CONCESSIONE

15.1 È fatto esplicito divieto di posizionare strutture amovibili o cartelli pubblicitari nelle aree in Concessione al Porto Peschereccio, tranne le 02 (due) cassette di ricovero attrezzi da pesca previste nella Tavola 2.2 – Sistema Informativo Demanio (S.I.D.), già oggetto di apposita Conferenza di Servizi (L.R. n. 24/2016, art. 37) – Codice univoco nazionale: 91061210901-20052021-1713.317286; Numero Protocollo: 8740; Data protocollo: 12-07-2021, e riportate nell'Atto Formale di C.D.M. Rep. 2556 del 10 novembre 2023.

15.2 Non potrà essere apportata nessuna modifica alle strutture suddette (forma, quantità,

dimensioni, colori) diverse da quelle già concesse, né aggiungere appendici, tende o altre strutture che modifichino l'aspetto originario.

Articolo 16 – RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

I versamenti delle quote annuali dei componenti il Consorzio Pescatori Marittimi Golfo Aranci sono così calcolate:

Si divide la totale somma della spesa annuale, per il totale della lunghezza lineare di tutte le imbarcazioni facenti parte il Consorzio, ottenendo così una unità di misura (quota), corrispondente ad ogni metro lineare.

La quale va poi moltiplicata per la lunghezza di ogni imbarcazione (per esempio: una barca lunga sei metri dovrà corrispondere sei delle suddette parti).

La formula è la seguente: Totale spesa: lunghezza totale x lunghezza imbarcazione.

Articolo 17 – ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA E IDRICA

Gli allacci alla rete elettrica ed idrica saranno richiesti ed effettuati previa approvazione del Comitato Direttivo del Consorzio Pescatori Marittimi Golfo Aranci, ed autorizzazione da parte dell'Autorità di Sistema Portuale.

Articolo 18 – PIANO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI

Considerato che le imbarcazioni da pesca facenti parte il Consorzio Pescatori Marittimi Golfo Aranci, svolgono per lo più attività giornaliera, non vi è produzione di rifiuti solidi urbani; in ogni caso, si rimanda al proprietario/armatore di ogni singola imbarcazione la responsabilità dello smaltimento dei propri rifiuti.

Analogamente, per quanto riguarda lo smaltimento di eventuali rifiuti speciali (batterie usate ed olio esausto), il proprietario/armatore dell'imbarcazione in oggetto dovrà provvedere allo smaltimento della batteria o olio usati, consegnandoli al proprio fornitore, il quale sarà provvisto di appositi raccoglitori.

Articolo 19 – ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ATTIGUI AD OGNI IMBARCAZIONE

Lungo la banchina destinata alle barche della piccola pesca e della C.I.R., vi è una linea gialla delimitante lo spazio a disposizione per la collocazione delle attrezzature in uso relative ad ogni imbarcazione. Tale spazio deve essere occupato da non più di 2 (due) vasche o 2 (due) poste di reti per imbarcazione.

La Guardia Costiera e le Forze di Polizia competenti, oltre che la RAS – Ufficio Pesca e l'AdSP del Mare di Sardegna, potranno, durante le consuete ronde di controllo, disporre di spostare le attrezzature in eccesso.

Lungo la banchina di sopra flutto, dove ormeggiano le imbarcazioni a strascico, dal lato muro vi è una striscia gialla, anche in quel caso delimitante la sistemazione delle attrezzature di ogni imbarcazione. Lo spazio sarà diviso in 5 (cinque) comparti, numerati da uno a cinque, i quali verranno assegnati ai pescherecci aventi diritto all'ormeggio e che ne saranno i diretti responsabili.

[illegible]